



Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

Data 07 settembre 2005
Categoria professione

Per la guida dei ciclomotori è ora richiesto un certificato di idoneità il cui rilascio è subordinato alla presentazione di idonea certificazione medica

Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.08.05 – Legge n. 168 del 17.08.05

Questa legge, all'articolo 5, introduce l'obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2005, di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Il conseguimento di tale certificazione è subordinata, tra l'altro, alla presentazione di "certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici"; "Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale".

Con Circolare del Ministero trasporti e delle infrastrutture del 02/09/2005, n. MOT3/4397/M350, sono state richieste delucidazioni al Ministero della Salute "affinché lo stesso specifichi quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneità. Nelle more che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, codesti Uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale sia nell'ambito di strutture pubbliche, che attestino che l'interessato sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore"

 [>vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2005/18728.htm)